

Scuola e Lavoro

AGENZIA DELLA FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLA - F.I.S.

Dopo i quesiti referendari sulla rappresentatività sindacale

Voltare pagina

Con l'ennesima sceneggiata venerdì 23 giugno i soliti sindacati (CGIL - CISL - UIL) hanno per la seconda volta riformato (l'11 maggio era stata la prima volta) l'ipotesi parziale di accordo per il rinnovo del contratto scuola. Non ci stancheremo di sottolineare che si tratta dell'ennesimo errore politico specie dopo l'esito dei quesiti referendari. Per quanto ci riguarda continueremo a dire che è un imbroglio al quale la categoria saprà dire no. Appuntamento a settembre per una mobilitazione generale che faccia del rinnovo contrattuale un'occasione di rilancio della scuola pubblica.

Era rimasto in piedi, pensando di farla franca ed invece è toccato anche a lui. Ci riferiamo al sindacalismo Confederale (CGIL - CISL - UIL), l'altra realtà dopo i partiti, residuo della Prima Repubblica, che gli italiani con il voto di domenica 12 giugno hanno voluto cancellare. E che si sia trattato di una volontà ben precisa e determinata lo dimostra l'esito complessivo dei quattro specifici quesiti referendari (quelli in materia sindacale) i cui interrogativi — al di là del particolare — investivano l'intera problematica della rappresentatività nel mondo del lavoro. Sicuramente il solito collega di turno osserverà che il primo quesito non è passato, ma ciò conferma la nostra tesi, che la lettura autentica del risultato va fatta non in meri termini numerici, sarebbe fuorviante, ma partendo da questi per ricavarne una lettura più approfondita in chiave politica. Confermiamo alla luce dei risultati la valutazione politica espressa all'inizio, e cioè che il voto sui quesiti referendari (in materia sindacale) indica ancora una volta, la chiara volontà del cittadino elettore di continuare sulla strada del rinnovamento, condannando senza riserve una concezione della politica sindacale che nel tempo ha prodotto non solo apparati, ma soprattutto deviazioni culturali profonde.

La mediazione assurda a sistema permanente ed il conseguente rifiuto della scelta intesa come valore au-

tentico ha finito per fare sì che gli stessi soggetti (parte e controparte) finissero per invertire le parti fino a snaturarsi. Ci riferiamo soprattutto al pubblico impiego e specificatamente alle materie di competenza del Ministero della P.I. dove in più di un'occasione abbiamo assistito in questi ultimi anni ad una vera e propria inversione delle parti, con i sindacalisti burocrati protesi a conservare spazi di contrattazione formale (servivano a legittimare la figura del sindacalista a tempo pieno) salvo a mostrare cedimenti sostanziali su problemi importanti quali l'aggiornamento e la razionalizzazione della rete scolastica, i corsi di recupero e la disciplina sulla nuova normativa oggetto per fortuna ancora di trattativa.

Ci rendiamo perfettamente conto delle ragioni storiche che hanno portato il sindacato Confederale ad essere cinghia di trasmissione di interessi partitici o di aree partitiche alle quali si richiamava, ma non possiamo non sottolineare come la criminalizzazione del sindacalismo autonomo avvenuta dagli anni '70 in poi ha finito per rilanciare proprio questa forma di associazionismo, la cui ultima espressione, intesa inizialmente più come protesta che come movimento organico propositivo, è stato sul finire degli anni '80 il fenomeno COBAS. Questa realtà sindacale è scaturita da una problematica emergente che è stata colta dalla sensibilità politica di tanti lavoratori

sindacalisti (soprattutto di area CGIL), che, accortisi della ineluttabilità del recupero dell'organizzazione sindacale agli interessi autentici del mondo del lavoro, hanno ritenuto proprio in nome degli ideali che hanno costituito la storia del movimento sindacale rilanciare questo

accettare supinamente dalla classe politica scelte demagogiche — quando non clientelari — in cambio di spazi politici che sono andati sotto il nome di maggiore rappresentatività.

Ecco il problema politico vero, negli ultimi anni i partiti hanno avuto necessità a

Assemblea Nazionale di Roma del 18 giugno 1995

L'Assemblea Nazionale di Base dei docenti in lotta, riunita presso il Liceo Mamiani di Roma il 18 giugno 1995, rigettando in toto il mortificante contratto della scuola, DENUNCIA l'inadeguatezza dell'attuale esame di maturità ("sperimentale" da 27 anni!) che rappresenta il degno coronamento dal progressivo svilimento della scuola tutta, il vuoto di riflessione politica e culturale, l'incuria e la facile demagogia con cui è stata gestita l'istruzione pubblica, tra l'indifferenza e il silenzio complice di quanti (intellettuali, partiti, Parlamento) avevano il ruolo e la responsabilità per intervenire.

associazionismo, non più appiattito su questioni tecniche, che riproponga con forza il valore del lavoro inteso non più soltanto come merce di scambio (forza lavoro - salario) o dovere sociale, ma come nuovo diritto alla dignità della persona. Il sindacato deve quindi riappropriarsi della sua identità, anziché

causa della loro dissennata, quando non truffaldina politica economica (del giorno per giorno), di avere un interlocutore forte, di pari dignità che potesse tranquillizzarli sul fronte del mondo del lavoro. Il sindacato si è prestato a questo disegno e ciò è avvenuto con la riduzione

(continua in quarta pagina)

Autonomia Scolastica

Pubbllichiamo il testo di iniziativa Governativa relativo all'autonomia. Nel prossimo numero del giornale pubblicheremo le osservazioni che su tale materia la F.I.S. farà pervenire ai membri delle Commissioni del Senato e della Camera.

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 1810, presentato dal Ministro della pubblica istruzione Lombardi di concerto col Ministro dell'interno Brancaccio col Ministro del tesoro Dini e col Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali Frattini (Comunicato alla Presidenza il 2 giugno 1995). Delega al Governo per l'attuazione dell'autonomia scolastica e per il riordinamento dell'amministrazione scolastica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al fine di dare attuazione all'articolo 26, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il Governo, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, è delegato ad adottare, previo parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, da esprimere entro trenta giorni dalla trasmissione dei relativi schemi, decreti legislativi rispettivamente per:

- l'attribuzione agli istituti ed alle scuole di ogni ordine e grado della personalità giuridica e dell'autonomia organizzativa, finanziaria, didattica, di ricerca e sviluppo;
 - il riassetto degli organi collegiali di cui al titolo I della parte I del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
 - la definizione dello statuto dello studente.
- 2) Il decreto legislativo di cui alla lettera a) del comma 1 dovrà essere emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; quelli di cui alle lettere b) e c) dello stesso comma dovranno essere emanati entro novanta giorni dalla data medesima.

(continua in terza pagina)

Nuova normativa

Pubblichiamo dell'ipotesi di accordo la parte normativa relativa alle norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali. L'accettazione di norme così restrittive del diritto di sciopero è un motivo di forte preoccupazione per l'esercizio dei diritti sindacali previsti dalla nostra Carta Costituzionale.

Rappresentano comunque uno stimolo a ricercare forme di protesta nuove che possano conciliare l'esigenza delle famiglie e dei ragazzi con quella dei docenti ad avere una scuola pubblica sempre più adeguata ai bisogni della comunità nazionale.

COMPARTO DEL PERSONALE DELLA SCUOLA

NORME DI GARANZIA DEL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

ART. 1

SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

1. Ai sensi della legge 12 giugno 1990, n. 146, i servizi pubblici da considerare essenziali nel comparto del personale della Scuola sono:

- l'istruzione scolastica, in particolare per gli aspetti contemplati dall'art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146, comma 2, lettera d);
 - igiene, sanità e attività assistenziali a tutela dell'integrità fisica delle persone;
 - attività relative alla produzione e alla distribuzione di energia e beni di prima necessità, nonché gestione e manutenzione dei relativi impianti; sicurezza e salvaguardia degli edifici, delle strutture e degli impianti connessi con il servizio scolastico;
 - erogazione di assegni e di indennità con funzione di sostentamento.
- I servizi di cui alle lettere b), c) e d) sono considerati per gli aspetti strettamente connessi e collegati al servizio di cui alla lettera a).

ART. 2.

PRESTAZIONI INDISPENSABILI E CONTINGENTI DI PERSONALE

1. Nell'ambito dei servizi pubblici essenziali di cui all'art. 1 dovrà essere assicurata, con le modalità di cui ai commi successivi, l'effettività del loro contenuto essenziale e la continuità, per gli aspetti contemplati nella lett. d), comma 2 dell'art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146, delle seguenti prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero, al fine di contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con la garanzia del diritto all'istruzione e degli altri valori e diritti costituzionalmente tutelati:

- attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini e delle valutazioni finali;
- attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli esami finali, con particolare riferimento agli esami conclusivi dei cicli di istruzione nei diversi ordini e gradi del sistema scolastico (esami di licenza elementare, esami di licenza media, esami di qualifica professionale e di licenza d'arte, esami di abilitazione all'insegnamento del grado preparatorio, esami di maturità);
- vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia possibile una adeguata sostituzione del servizio;
- vigilanza degli impianti e delle apparecchiature, laddove l'interruzione del funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse;
- attività riguardanti la conduzione dei servizi nelle aziende agricole per quanto attiene alla cura e all'allevamento del bestiame;
- raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi e radioattivi;
- adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni, secondo modalità da definire in sede di contrattazione decentrata e comunque per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni scolastiche;
- servizi indispensabili nelle istituzioni educative, come indicati nelle precedenti lettere a), d), e), con particolare riferimento alla cucina ed alla mensa ed alla vigilanza sugli allievi anche nelle ore notturne.

2. In sede di contrattazione decentrata a livello nazionale di Ministero, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, saranno individuati i criteri generali per la determinazione dei contingenti del personale educativo ed A.T.A. necessari ad assicurare le prestazioni indispensabili di cui al precedente comma 1. Successivamente, in istituto deve essere comunicata al Provveditorato agli Studi di appartenenza.

In caso di sciopero il Ministero della Pubblica Istruzione e i Provveditorati agli Studi sono tenuti a trasmettere agli organi di stampa ed alle reti radiotelevisive di maggiore diffusione nell'area interessata dallo sciopero una comunicazione circa i tempi, le modalità e l'eventuale revoca dell'azione di sciopero. Le Amministrazioni predette si assicurano che gli organi di informazione garantiscano all'utenza una informazione chiara, esauriente e tempestiva dello sciopero, anche relativamente alla frequenza e alle fasce orarie di

trasmissione dei messaggi.

3. Al fine di garantire i servizi essenziali e le relative prestazioni indispensabili indicati nell'articolo 2;

- non saranno effettuati scioperi a tempo indeterminato;
- atteso che l'effettiva garanzia del diritto all'istruzione e all'attività educativa delle relative prestazioni indispensabili indicate nell'articolo 2 si ottiene solo se non viene compromessa l'efficacia dell'anno scolastico, espressa in giorni, gli scioperi, anche brevi, di cui alla successiva lettera d), non possono superare per le attività di insegnamento e per le attività connesse con il funzionamento della scuola nel corso di ciascun anno scolastico il limite di 40 ore individuali (equivalenti a 9 giorni per anno scolastico) nelle scuole materne ed elementari e di 60 ore annue individuali (equivalenti a 12 giorni di anno scolastico) negli altri ordini e gradi di istruzione;

c) ciascuna azione di sciopero, anche se trattasi di sciopero breve o di sciopero generale, non può superare, per ciascun ordine e grado di scuola i due giorni consecutivi; tra un'azione e la successiva deve intercorrere un intervallo di tempo non inferiore a sette giorni;

d) gli scioperi brevi — che sono alternativi rispetto agli scioperi indetti per l'intera giornata — possono essere effettuati soltanto nella prima oppure nell'ultima ora di lezione o di attività educative, o di servizio per i capi di istituto e per il personale ATA.

In caso di organizzazione delle attività su più turni, gli scioperi possono essere effettuati soltanto nella prima o nell'ultima ora di ciascun turno, se le attività si protraggono in orario pomeridiano gli scioperi saranno effettuati nella prima ora del turno antimeridiano e nell'ultima del turno pomeridiano.

La proclamazione dello sciopero breve deve essere puntuale. Deve essere precisato se lo sciopero riguarda la prima oppure l'ultima ora di lezione, non essendo consentita la formula alternativa. Gli scioperi brevi sono computabili ai fini del raggiungimento dei tetti di cui alla lettera b); a tal fine 5 ore di sciopero breve corrispondono ad una giornata di sciopero. La durata degli scioperi brevi per le attività funzionali all'insegnamento deve essere stabilita con riferimento all'orario predefinito in sede di programmazione;

e) gli scioperi effettuati in concomitanza con le iscrizioni degli alunni dovranno garantire comunque l'efficace svolgimento e non potranno comportare un differimento oltre il terzo giorno successivo alle date previste come terminali delle operazioni relative alle disposizioni ministeriali;

f) gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini trimestrali o quadrimestrali non finali non devono comunque comportare un differimento della conclusione delle operazioni di detti scrutini superiore a 5 anni rispetto alle scadenze fissate dal calendario scolastico;

g) le attività e le relative prestazioni riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, compresi quelli di ammissione agli esami, nonché quelle concernenti gli esami finali e le relative valutazioni, devono essere garantite nei termini previsti dal calendario scolastico, considerato che lo svolgimento degli scrutini finali, l'inizio e l'ininterrotta continuità delle operazioni di esame nonché delle relative valutazioni rientrano nella categoria delle prestazioni legislativamente individuate come indispensabili e pertanto non sono ammissibili sede di contrattazione decentrata a livello provinciale, entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'accordo a livello di Ministero, saranno individuati i contingenti per ciascuna tipologia di istituto scolastico presente nella Provincia.

Gli accordi decentrati di cui al presente comma hanno validità quadriennale; nelle more della loro definizione restano in vigore le norme derivanti dai precedenti accordi nella stessa materia.

3. I Capi d'Istituto, in occasione di ogni sciopero, inviteranno con comunicazione di servizio coloro che intendono aderire allo sciopero di darne tempestiva comunicazione. La comunicazione ha carattere volontario; la dichiarazione di non adesione allo sciopero non è successivamente revocabile. In base a tale comunicazione i capi d'istituto valuteranno l'entità della riduzione del servizio scolastico e la conseguente possibile organizzazione di forme sostitutive di erogazione del servizio. Essi sono in ogni caso tenuti a comunicare alle famiglie, almeno 5 giorni prima dell'effettuazione dello sciopero, le prevedibili modalità di funzionamento del servizio scolastico, ivi compresa l'eventuale sospensione dell'atti-

vi didattica, e sono autorizzati a disporre la presenza a scuola all'orario di inizio delle lezioni di tutto il personale docente non scioperante in servizio quel giorno, in modo da organizzare il servizio scolastico nel rispetto del numero di ore previsto per ogni singolo insegnante.

4. I Capi d'istituto, in occasione di ciascuno sciopero, individuano — sulla base anche della comunicazione volontaria del personale in questione circa i propri comportamenti sindacali — i nominativi del personale da includere nei contingenti di cui al precedente comma 2, in servizio presso le medesime istituzioni scolastiche ed educative, tenuti alle prestazioni indispensabili ed esonerati dallo sciopero stesso per garantire la continuità delle prestazioni indispensabili di cui al precedente primo comma.

I nominativi inclusi nei contingenti saranno comunicati ai singoli interessati cinque giorni prima dell'effettuazione dello sciopero.

Il soggetto individuato ha il diritto di esprimere, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione, nel caso sia possibile.

In caso di adesione allo sciopero del capo d'istituto, le relative funzioni aventi carattere di essenzialità e di urgenza saranno svolte, nell'ordine, dal vicario, da uno dei collaboratori o dal docente più anziano in servizio.

I capi d'istituto e gli organi dell'Amministrazione scolastica, ai relativi livelli di competenza, sono tenuti a rendere pubblici i dati relativi all'adesione allo sciopero dopo la sua effettuazione.

ART. 3.

NORME DA RISPETTARE IN CASO DI SCIOPERO

1. La comunicazione della proclamazione di qualsiasi azione di sciopero relativa al solo comparto scuola, da parte delle strutture e rappresentanze sindacali, deve avvenire con un preavviso non inferiore a giorni 15 e deve contenere l'indicazione se lo sciopero sia indetto per l'intera giornata oppure se sia indetto per un periodo più breve. Il preavviso non può essere inferiore a giorni 10, nel caso di azioni di sciopero che interessino più comparti.

In caso di revoca di uno sciopero indetto in precedenza, le strutture e le rappresentanze sindacali devono darne tempestiva comunicazione alle amministrazioni, al fine di garantire la regolarità al servizio per il periodo temporale interessato dallo sciopero stesso.

2. La proclamazione e la revoca degli scioperi relativi alle vertenze nazionali di comparto deve essere comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica e al Ministero della Pubblica Istruzione - Gabinetto del Ministro; la proclamazione e la revoca di scioperi relativi a vertenze di livello territoriale o di singolo differimenti rispetto alle date fissate dalle autorità scolastiche;

h) gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di effettuazione saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturale;

i) le disposizioni del presente articolo in tema di preavviso minimo e di indicazione della durata non si applicano nei casi di astensione dal lavoro in difesa dell'ordine costituzionale o di protesta per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori.

ART. 4

PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E DI CONCILIAZIONE

1. Allo scopo di prevenire e di comporre i conflitti collettivi di lavoro nel comparto Scuola, le parti di comune intesa convengono sulla necessità che la effettuazione di azioni di sciopero ovvero l'emanazione di provvedimenti riguardanti conflitti in atto di particolare rilevanza siano preceduti da un tentativo di conciliazione davanti ad appositi Organismi di conciliazione. Tali organismi devono essere costituiti entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente contratto, d'intesa tra le parti stesse, presso il Ministero della Pubblica Istruzione per i conflitti a livello nazionale e presso i Provvedimenti agli Studi per quelli a livello provinciale.

2. Durante l'esperimento dei tentativi di conciliazione e nei periodi di esclusione dello sciopero di cui all'art. 3, le amministrazioni si astengono dall'adottare iniziative pregiudizievoli nei confronti dei lavoratori direttamente coinvolti nel conflitto.

Rappresentatività Sindacale

Su tale materia è stata presentata al Senato l'interrogazione che qui di seguito riportiamo. Ringraziamo il Sen. Giulio Maceratini, Presidente del Gruppo Senatoriale di Alleanza Nazionale per la sensibilità dimostrata.

MACERATINI, BEVILACQUA, PRESTI, VEVANTE SCIOLETTI, BATTAGLIA. — Al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali e al Ministro della pubblica istruzione - Premesso:

che con decreto del Ministro per la funzione pubblica 1 dicembre 1994, pubblicato sul supplemento n. 167 della Gazzetta Ufficiale del 22 dicembre 1994, la FIS (Federazione Italiana Scuola) è stata esclusa dalle organizzazioni sindacali di comparto abilitate alla trattativa sindacale;

che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 770 del 27 ottobre 1994, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 aprile 1995 n. 80, è stata regolamentata la materia dei distacchi sindacali disattendendo con il comma 4 dell'articolo 2 la ratio del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (riduzione dei distacchi del 50 per cento per tutti i soggetti che ne usufruivano al momento);

che tale duplice esclusione si baserebbe soprattutto su disposizioni (direttive-circolari) emanate nell'ultimo periodo e tendenti a consolidare un vero e proprio regime di monopolio sindacale a favore di CGIL, CISL e UIL;

che l'organizzazione sindacale FIS è firmataria di tutti i contratti scuola dal 1982 in poi ed è destinataria dei permessi sindacali annuali retribuiti previsti dalla legge 11 agosto 1991 n. 262;

che a seguito di una parziale ipotesi di rinnovo contrattuale siglata il 23 giugno scorso tra l'ARAN ed i soli sindacati CGIL, CISL e UIL e respinta da tutti gli altri sindacati della scuola, che ha generato un grave malessere tra il personale della scuola e provocato da parte del Ministro della funzione pubblica l'ordinanza n. 1 del 29 maggio 1995 e una formale audizione di tutti i sindacati presso la VII Commissione della Camera dei deputati nei giorni 30 e 31 maggio 1995 si è determinata una situazione di grave turbamento in seno al personale della scuola.

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano di chiamare tutte quelle organizzazioni sindacali autonome come la FIS, la CISNAL-scuola e CISAL-scuola che hanno firmato il precedente contratto della scuola recepito nel decreto del Presidente della Repubblica n. 399 del 23 agosto 1988, e che sono state formalmente estromesse dalla trattativa e dal beneficio dei distacchi sindacali. Tale gesto assicurerebbe attraverso una presenza — formalizzata — di più soggetti una maggiore democrazia sindacale, i cui effetti si rifletterebbero positivamente alla riapertura del prossimo anno scolastico.

Al momento di andare in macchina abbiamo appreso che anche alla CAMERA DEI DEPUTATI è stata presentata analogamente interrogazione dall'On. Angela Napoli nella qualità di dirigente il Settore scuola di Alleanza Nazionale.

Autonomia scolastica

(continuazione dalla prima pagina)

3. Nell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo si ispirerà ai principi costituzionali di libertà, di promozione della persona umana e di uguaglianza nonché alle norme che regolano la comunicazione internazionale, e si atterrà ai criteri direttivi di cui al presente articolo.

4. Il decreto legislativo per l'attribuzione dell'autonomia a singole scuole o a consorzi di scuole in rapporto al ridimensionamento delle unità scolastiche, da attuare sulla base di parametri stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. I suddetti parametri dovranno considerare, in particolare, il numero degli alunni, quello delle classi, la presenza di alunni handicappati, le zone disagiate ed a rischio educativo, assicurando una adeguata offerta qualitativa e quantitativa di opportunità formative sul territorio;

b) le modalità di esercizio dell'autonomia didattica ed organizzativa, attraverso progetti di istituto che consentano;

1) ambiti di flessibilità curricolare, anche in relazione alle esigenze locali ed alla evoluzione del mercato del lavoro nazionale ed internazionale, sulla base delle complessive disponibilità di organico;

2) forme di organizzazione didattica modulare;

3) flessibilità nell'organizzazione del calendario delle attività didattiche comprese nel progetto di istituti, fermo restando un numero minimo di giorni di lezione per anno scolastico;

4) flessibilità di orari, salvaguardando il monte ore annuale stabilito per ciascuna disciplina;

5) procedure di verifica e di valutazione dell'insegnamento e dell'apprendimento, anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 603 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

c) le modalità di esercizio dall'autonomia amministrativa attribuendo alle unità scolastiche ed ai consorzi di scuole anche la diretta gestione dei beni patrimoniali, ad eccezione dei servizi di approvvigionamento dei locali e relativa manutenzione straordinaria che gli enti locali sono tenuti ad erogare sulla base delle disposizioni del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e la eventuale gestione dei servizi che gli enti locali sono tenuti ad erogare sulla base delle disposizioni vigenti;

d) le modalità per la definizione degli organici delle singole unità scolastiche o dei consorzi di scuole, sulla base dei criteri indicati dal Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica;

e) i criteri per la gestione del personale e le modalità di utilizzazione, nonché le forme di reclutamento dei docenti per attività extracurricolari previste dai progetti educativi, nell'ambito dell'autonomia finanziaria delle istituzioni scolastiche;

f) le modalità di erogazione alle unità scolastiche ed ai consorzi di scuole del contributo ordinario per il funzionamento amministrativo e didattico, e del contributo perequativo, nonché le modalità di acquisizione di entrate derivanti da tasse, da contributi e da altri proventi. Ciò avverrà perseguendo l'obiettivo della piena realizzazione del diritto allo studio;

g) le modalità e i criteri per l'attribuzione ai capi di istituto, o di

consorzi di scuole, di compiti di direzione, promozione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane e professionali e di gestione delle risorse finanziarie e strumentali, con connesse responsabilità in ordine ai risultati, secondo quanto contemplato dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. In queste attività i capi di istituto saranno coadiuvati da personale in servizio nella scuola che sia fornito di competenze specifiche;

h) la valorizzazione del ruolo e delle responsabilità dei docenti in ordine all'autonomia didattica;

i) il graduale trasferimento nei corrispondenti ruoli statali del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario e degli insegnanti tecnico-pratici dipendenti dagli enti locali, in servizio di ruolo nelle istituzioni scolastiche statali; il predetto trasferimento avverrà secondo tempi e

pubblica istruzione.

5. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, saranno stabilite le modalità per l'esercizio del riscontro della gestione finanziaria, amministrativa e patrimoniale e per il controllo dei costi, anche su base comparativa.

6. Il decreto legislativo per il riassetto degli organi collegiali determina:

a) la revisione della composizione degli organi e la semplificazione delle procedure di formazione degli stessi;

b) il potenziamento delle funzioni del consiglio dell'unità scolastica o del consorzio garantendo, comunque, la rappresentanza delle scuole consorziate;

c) la valorizzazione del consiglio di classe quale organo responsabile per la programmazione didattica, per

RAPPRESENTATIVITA' SINDACALE

Questo numero del giornale viene dedicato esclusivamente ai due problemi più importanti del momento (solo apparentemente disgiunti) che sono l'ipotesi di rinnovo contrattuale risignata il 23 giugno da CGIL - CISL - UIL e la rappresentatività sindacale riconosciuta a questi ultimi in esclusiva. Questo secondo aspetto è l'autentico problema perché il governo ha sempre avuto la prioritaria necessità di avere pochi interlocutori, quanto più possibile omogenei e legati da interessi politici che qualora fossero stati divergenti li immobilizzassero nella loro attività così da neutralizzarsi a vicenda. E' chiaro che il problema principale sulla rappresentatività rimane l'interlocutore sindacale (più soggetti diversi) capace di rappresentare le istanze della categoria per un miglioramento della scuola intesa come servizio pubblico. Si tratta di instaurare e far valere un'autentica democrazia sindacale e non di tipo bulgaro qual è quella che in questi ultimi anni ci è stata propinata.

modalità da stabilirsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e per la funzione pubblica, tenendo conto delle eventuali disponibilità di personale statale conseguenti alla razionalizzazione della rete scolastica e della revisione delle tabelle organiche del medesimo personale, da effettuare ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni; in relazione al graduale trasferimento nei ruoli statali, con il medesimo decreto, saranno stabiliti, ove non già previsti, i criteri per la determinazione degli organici delle categorie del personale trasferito;

l) il trasferimento allo Stato delle spese sostenute dagli enti locali in materia di funzionamento amministrativo e didattico delle scuole, ad eccezione di quelle per la fornitura dei locali e la relativa manutenzione straordinaria, se spettante, che, in applicazione del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, rimangono a carico degli enti locali;

m) la riduzione dei trasferimenti statali nei confronti degli enti locali in misura pari alle spese comunque sostenute dagli stessi enti, con riferimento alle materie trasferite ai sensi delle lettere i) e l), nell'anno finanziario precedente a quello dell'effettivo trasferimento; i criteri e le modalità per la determinazione degli oneri sostenuti dagli enti locali sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro della

la valutazione e per la individuazione di percorsi differenziati in rapporto alle esigenze di apprendimento degli alunni;

d) il potenziamento della funzione tecnica del collegio dei docenti quale organo responsabile per la programmazione educativa, prevedendo anche la sua articolazione interna;

e) la riforma degli organi di livello territoriale, al fine di assicurare il contributo anche delle componenti sociali alla organizzazione ed allo sviluppo qualitativo del servizio.

7. Il decreto legislativo per la definizione dello statuto dello studente determina:

a) l'individuazione dei diritti e dei doveri degli studenti, anche al fine di valorizzarne la partecipazione alla vita della scuola;

b) l'istituzione in ogni scuola secondaria superiore di un comitato degli studenti, il quale concorre con pareri e proposte alla elaborazione ed alla valutazione del progetto di istituto.

Art. 2.

1. Il Governo è delegato ad emanare, secondo le procedure indicate dall'articolo 1, decreti legislativi per:

a) la riforma dell'Amministrazione della pubblica istruzione

b) l'istituzione di un servizio nazionale da valutazione del sistema scolastico;

c) la revisione degli istituti regionali di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi, del Centro europeo dell'educazione e della Biblioteca di documentazione pedagogica.

2. Il Governo emanerà i decreti legislativi di cui centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, attenendosi ai principi ed ai criteri direttivi indicati nel presente articolo e a quelli contenuti nella legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, con particolare riguardo a quanto stabilito dall'articolo 31, comma 1, lettera b), e successive modificazioni, nonché nell'articolo 1, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in quanto compatibili.

3. Le norme relative alla riforma del Ministero determinano:

a) il riordinamento dell'amministrazione centrale e periferica organizzando le strutture per funzioni omogenee e con caratteri di flessibilità;

b) l'attribuzione all'amministrazione centrale di prevalenti funzioni di programmazione, di indirizzo, di coordinamento, di verifica e di valutazione;

c) l'articolazione dell'amministrazione centrale in dipartimenti e servizi, rispettivamente per lo svolgimento di funzioni finali e di funzioni strumentali o di supporto, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 31, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

d) la previsione di figure professionali, da definire in sede contrattuale, idonee ad esercitare la pianificazione ed il controllo di attività ad alto contenuto tecnologico, nonché l'analisi e la revisione dei modelli di organizzazione interna; in sede di prima applicazione ed in attesa della definizione in sede contrattuale delle figure professionali, si potrà ricorrere, nell'ambito di un contingente limitato di unità determinato dal Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, e senza oneri aggiuntivi per l'erario, all'assunzione con contratto di diritto privato di personale dotato di qualificata preparazione professionale nelle materie anzidette;

e) la revisione delle strutture dell'amministrazione periferica in modo, da consentire il coordinamento territoriale e la gestione delle risorse umane, materiali e strumentali prevedendo competenze distinte a livello territoriale.

4. Le norme relative all'istituzione del servizio nazionale di valutazione del sistema scolastico determinato:

a) i criteri per la definizione degli ambiti e delle procedure per la valutazione del sistema scolastico nel suo complesso e delle singole unità scolastiche;

b) i criteri per l'individuazione delle strutture per la valutazione del sistema scolastico, anche mediante l'utilizzo di agenzie specializzate.

5. Le norme relative alla revisione degli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, del Centro europeo dell'educazione e della Biblioteca di documentazione pedagogica determina:

a) la ridefinizione dei compiti dei suddetti enti, prevedendo, in particolare, funzioni di sostegno all'autonomia didattica, di ricerca e di sviluppo delle istituzioni scolastiche, nonché di aggiornamento e di formazione in servizio del personale, da svolgere a livello nazionale ed a livello periferico in coerenza con gli indirizzi del Ministero della pubblica istruzione e con la domanda delle scuole;

b) la revisione della struttura operativa ed organizzativa degli enti stessi sulla base delle specifiche funzioni assegnate.

6. La disciplina di cui alle lettere a) e b) del comma 1 non dovrà comportare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato né incremento

della dotazione organica complessiva del personale dell'Amministrazione della pubblica istruzione come determinata ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Eventuali compensazioni tra le dotazioni delle singole qualifiche del medesimo personale saranno determinate secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro e il Ministro per la funzione pubblica, all'esito dello svolgimento delle procedure previste dal citato articolo 31. Analogamente, si provvederà nella disciplina di cui alla lettera c) del comma 1.

Art. 3.

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo per la revisione degli ordinamenti degli istituti di educazione e dei convitti annessi agli istituti di istruzione secondaria superiore.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 determinerà anche l'utilizzazione, ove possibile, delle strutture residenziali degli istituti di educazione e dei convitti annessi agli istituti di istruzione secondaria superiore come centri territoriali aventi finalità di documentazione e di aggiornamento permanente o come centri di supporto ad attività formative di alta specializzazione.

Art. 4.

1. In attesa della revisione dell'ordinamento dei conservatori e delle accademie, istituzioni di alta cultura ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il Governo è delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, un decreto legislativo per:

a) l'attribuzione della personalità giuridica e le modalità di attuazione dell'autonomia didattica, scientifica, finanziaria, amministrativa e statutaria, nonché di ricerca e di produzione artistica;

b) la valorizzazione delle finalità di formazione, di specializzazione professionale, di produzione artistica, di ricerca e di sviluppo delle arti visive, musicali, recitative e coreutiche;

c) la definizione degli organi di autogoverno e dei criteri di organizzazione dei supporti amministrativi;

d) l'istituzione di un apposito organo collegiale a livello nazionale.

2. La disciplina di cui al comma 1 non dovrà comunque comportare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Art. 5.

1. Le deleghe di cui alla presente legge saranno esercitate nel rispetto delle competenze delle regioni e delle provincie autonome di Trento e di Bolzano.

2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui alla presente legge e con la medesima procedura, potranno essere emanate disposizioni modificative o integrative dei predetti decreti. Entro i successivi sei mesi il Governo, sentite le competenti Commissioni parlamentari e previo parere del Consiglio di Stato, provvede a modificare e integrare il testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, per coordinarlo con le norme emanate ai sensi della presente legge e con quelle eventualmente sopravvenute fino allo stesso termine.

Voltare pagina

(continuazione dalla prima pagina)

prima e il congelamento poi della scala mobile (istituita in epoca non sospetta proprio a difesa dei salari più deboli, e non meccanismo perverso inflazionistico come fu definita più tardi) è proseguito poi con l'accettazione delle scelte di politica sociale (Cassa integrazione a vita e pensioni sociali per tutti) per arrivare infine a quelle economiche, come ad esempio il Centro siderurgico di Gioia Tauro prima, grande porto poi, centrale energetica a carbone per l'industrializzazione del Sud (energia a basso costo) ed a un certo punto poi più nulla. Le conseguenze di tali scelte per il sindacato sono quelle che hanno prodotto la politica suicida di cui si è detto e che il voto del 12 giugno ha ufficialmente sancito.

Che le cose stanno in questi termini lo dimostrano ampiamente le dichiarazioni preoccupate di questi giorni espresse sia dal prof. Giugni sia dall'attuale Ministro del lavoro Treu, di fede e formazione confederale (CISL).

Con riferimento al prof. Giugni ci preme precisare che non è l'artefice dello Statuto dei lavoratori (legge n. 300) la cui paternità rimane dell'On. Brodolini, ma della legge n. 146 erroneamente definita e conosciuta come "legge sulla regolamentazione del diritto di sciopero": egli in effetti in pieno clima di consociativismo politico (1990) anziché regolamentare con un disegno organico anche di legge quadro l'intera materia prevista degli artt. 39, 40 e 46 della Costituzione preferì con il consenso del sindacalismo Confederale (altro grossolano errore!) aggirare l'ostacolo e tentare di arrivare allo stesso scopo,

al problema più circoscritto, ma attualissimo della maggiore rappresentatività sindacale.

Su questo specifico tema sono anni che scriviamo (iniziamo nel 1979 con l'allora ministro Valitutti) e rappresentiamo in tutte le sedi, non ultima l'audizione del 31 maggio presso la VII Commissione cultura della Camera dei deputati, l'esigenza che il Parlamento si riappropri di questo problema — che è squisitamente politico — e fissi gli spazi politici e normativi per l'esercizio dei diritti connessi che devono poter essere riconosciuti a più soggetti. Non è più tollerabile continuare ad assicurare di fatto solo ad alcuni (CGIL - CISL - UIL) l'esercizio dei diritti sulle libertà sindacali. Le vicende sulla trattativa sindacale in merito al rinnovo del contratto della scuola hanno dimostrato come la realtà sindacale rappresentativa stia in termini diversi. Vi è un rigetto da parte della categoria a continuare ad essere rappresentata da chi non ricorda neanche più di come sia l'istituzione scuola e di come sia cambiato negli ultimi anni in essa il lavoro; le assemblee e le manifestazioni di queste ultime settimane hanno a iosa dimostrato assicurando i cosiddetti servizi minimi essenziali, i cui risultati in termini politici si sono dimostrati per il sindacato un vero e proprio boomerang.

Per non parlare delle dichiarazioni stizzite, arroganti e suicide rese all'indomani dei risultati da Cofferati, D'Antoni e Larizza che hanno perso così un'altra occasione per riconoscere i propri errori o quanto meno per tacere. Ma qualche altra considerazione ci preme fare in merito

to quanto sia grave e profonda questa lacerazione fra la categoria e chi si è arrogato in tanti anni il diritto a rappresentarla. Vorremmo poter concludere questa nostra analisi con qualche raccomandazione e indicazione.

Al sindacalismo Confederale rivolgiamo l'invito a cogliere l'occasione delle risposte referendarie per abbandonare per sempre la consueta logica padronale, allo SNALS proponiamo l'abiura della stessa logica nel campo del sindacalismo autonomo, a tutti e due e agli altri sindacati autonomi confederali l'esortazione a non perdere questa occasione per avviare un processo autentico di democrazia sindacale che passi per un riconoscimento e quindi un effettivo recupero delle realtà sindacali esistenti.

L'appuntamento per tutti è a settembre alla ripresa dell'attività scolastica per affinare quei nuovi spazi di protesta che sensibilizzino l'opinione pubblica e le forze politiche sull'emergenza scuola.

La firma del contratto (che dovrà essere riscritto) può continuare ad aspettare; il problema, come altre volte abbiamo detto e scritto, è quello di avere come controparte un interlocutore valido, cioè un Governo di legislatura che si possa far carico del primo problema politico che è quello di individuare e legittimare i soggetti chiamati a rappresentare la categoria e quindi a riscrivere le regole per l'esercizio delle libertà sindacali connesse; ricostituita così l'orchestra, intesa come insieme di tanti strumenti diversi, la musica non potrebbe non cambiare, ne trarrebbe vantaggio l'istituzione scuola ed in ultima analisi la società.

Ipotizzare un ordine diverso delle cose da fare (firma del contratto prima delle nuove regole sulla rappresentatività sindacale) sarebbe un vero e proprio suicidio politico per chi pensasse di farlo. Con l'attuale logica politica la firma apposta sul contratto dopo CGIL - CISL - UIL (sono attualmente legittimati a firmarlo solo altri due sindacati di comparto, lo SNALS e la Gilda) sarebbe l'ennesima patente di democrazia di cui CGIL - CISL e UIL hanno bisogno.

Ma la di là del particolare, alla luce delle indicazioni referendarie si perderebbe un'occasione storica per un rinnovamento autentico e non di facciata; in caso contrario, come i fatti hanno dimostrato, verrebbe confermata a breve scadenza la regola che i conti in politica prima si ha il coraggio di farli e meglio è per tutti, la logica del rinvio costringe sempre (anche in politica) al pagamento degli interessi.

Agostino Scaramuzzino

Esami di maturità Interrogazione a risposta scritta

Al Ministro della Pubblica Istruzione e al Ministro del Tesoro Per sapere - Premesso che:

— la circolare ministeriale n. 188 del 6 aprile 1995, relativa alle indennità e compensi per gli esami di maturità - anno scolastico 1994/95 - al capo V, lettera c) recita testualmente: "Al personale nominato dal Provveditore in sostituzione del componente assente - in proporzione ai giorni di servizio effettivamente prestati e indipendentemente dal suo ambito territoriale di provenienza - esclusivamente il compenso riferito alla funzione.... Al personale in parola non è dovuta la quota del compenso forfettario riferita alla trasferta";

— l'applicazione della citata circolare sta creando vivo disagio tra i numerosissimi commissari che, a seguito delle analoghe numerosissime rinunce, sono stati nominati dai Provveditori agli Studi, spesso diverse da quelle di residenza o di servizio;

— non si comprende quale differenza intercorra, in termini di prestazione lavorativa, tra i commissari nominati dal Ministero e quelli nominati dai Provveditori agli Studi;

— tutti i componenti le commissioni giudicatrici stanno lavorando con grande disagio, anche a causa dell'inadeguato compenso forfettario, spesso nemmeno sufficiente a coprire le spese di trasporto;

— quali urgenti iniziative intendano assumere al fine di modificare adeguatamente la circolare, per non mortificare, soprattutto, con disparità di trattamenti le identiche professionalità e le identiche prestazioni lavorative.

Roma, 6 luglio 1995

Angela Napoli

Scuola e Lavoro

Agenzia della Federazione Italiana Scuola - F.I.S

Direzione: Rosario Meduri - Agostino Scaramuzzino

Direttore Responsabile: Agostino Scaramuzzino

Comitato di Redazione M. Beatrice - M. D'Ascola - V. De Cima - A. Di Nicola - M. Falcone - R. Iacobucci - D. Loddo - L. Manganaro - G. Mariscotti - L. Marrone - G. Occhini - F. Pezzuto - E. Ranalli - G. Stilo

Direzione - Redaz. - Sindacato Sociale Scuola - Via Magenta, 24 - Amministrazione 00185 Roma - Tel. 06/4940519 - Fax 4940476

Registrato al Tribunale di Roma al n. 110 del 14 marzo 1994
Spedizione in abbonamento postale - 50% Roma
Stampa: Lito Tip 82 s.r.l. - Via Gustavo Pacetti, 7 - Tel 3050129 - Roma

GRATUITO AI SOCI

La responsabilità delle opinioni espresse negli articoli firmati è degli autori. Si autorizza la riproduzione purché sia citata la fonte.

Tutti i messaggi promozionali sono gratuiti e riservati ai soci sostenitori del Sindacato.



Associato all'Unione Stampa Periodica Italiana

Chiuso in Tipografia il 07/07/1995 - Stampato il 12/07/1995

Circolare ministeriale n. 197

Gabinetto - Prot. 6235/LM

Roma, 2 giugno 1995

OGGETTO: Predisposizione di attività didattiche ed educative da attuarsi all'inizio dell'anno scolastico 1995-96 negli istituti d'istruzione secondaria superiore.

In riferimento a quanto previsto dal comma 5 dell'art. 12 dell'O.M. n. 80 del 9 marzo 1995 e dal comma 3 dell'art. 8 dell'O. M. n. 159 dell'11 maggio 1995, in attesa della definizione di un quadro generale di riferimento in materia di svolgimento dei programmi di studio degli istituti d'istruzione secondaria superiore, si forniscono alcune indicazioni utili alla predisposizione delle attività da porre in essere sin dall'inizio del prossimo anno scolastico rivolta a tutti gli alunni

1. A seguito dell'abolizione degli esami di riparazione di seconda sessione, gli istituti di istruzione secondaria superiore, nell'ambito della programmazione educativa da effettuarsi dal 1 settembre fino all'inizio delle lezioni, devono prevedere che, nel periodo iniziale delle lezioni, si svolgano interventi didattico-educativi integrativi in favore degli alunni per i quali sia stata deliberata la promozione ai sensi dell'art. 12, comma 5, della citata O.M. n. 80 del 9 marzo 1995, nonché attività di accoglienza, orientamento ed approfondimento.

2. Il collegio dei docenti ed il consiglio di classe, sulla base di quanto deliberato nello scrutinio finale dell'anno precedente e comunicato per iscritto dal preside alle famiglie ai sensi della citata norma, predispongono un idoneo programma di attività didattico-educative finalizzate ad assicurare adeguate condizioni di partenza degli allievi. Tale programma può prevedere tipologie di interventi diversificate secondo i bisogni reali degli alunni, indipendentemente dalla classe di appartenenza, con riguardo alle singole discipline.

Le attività didattico-educative (integrative, di accoglienza, orientamento ed approfondimento) si svolgono nell'ambito dell'orario settimanale delle lezioni.

La partecipazione degli alunni alle predette attività è obbligatoria ed è disposta dal consiglio di classe sulla base della programmazione educativa che può prevedere elementi di flessibilità nella determinazione dell'orario di svolgimento delle attività medesime e l'aggregazione di alunni di classi diverse in relazione alle specifiche esigenze rilevate.

3. Particolare cura va rivolta, sin dall'inizio delle lezioni, alla rilevazione dei bisogni formativi della classe ed all'organizzazione ed attuazione di percorsi educativi, in parte anche individualizzati, costantemente calibrati sull'effettivo grado di preparazione e sulle capacità di ciascuno e volti, comunque, al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dai piani di studio.

4. I consigli di classe, in conformità delle direttive definite in seno ai collegi dei docenti, dovranno procedere alla individuazione di metodi e strumenti di verifica da adottare per la valutazione dell'efficacia delle iniziative di cui al punto 2 e della coerenza tra i risultati raggiunti e la ricaduta sull'attività didattica.

5. Nell'ambito della programmazione di cui al citato art. 7, comma 2, lettera a) del D.P.R. n. 297/1994, i consigli di classe devono, comunque, procedere a frequenti verifiche del lavoro svolto in relazione agli obiettivi prefissati, in vista di una eventuale riprogrammazione degli interventi da attuarsi all'interno di una organizzazione flessibile dell'attività didattica.

6. I collegi dei docenti possono, pertanto, in sede di elaborazione della programmazione di istituto, individuare momenti di diversa articolazione dell'attività didattica funzionale sia alla realizzazione di attività di recupero per alunni in difficoltà, sia ad eventuali iniziative di approfondimento o a proposte culturali differenziate.

Il quadro dei risultati dello scrutinio finale, da affiggere all'albo dell'istituto, deve contenere, nei confronti degli studenti promossi ai sensi dell'art. 12, comma 5, dell'O.M. n. 80 del 9 marzo 1995, le indicazioni relative alle discipline per le quali l'alunno è tenuto a seguire le attività didattico-educative integrative.

Si prega di trasmettere, con ogni possibile urgenza, la presente circolare agli istituti e scuole delle rispettive province.

Il Ministro: Lombardi